



# TRIBUNALE DI SCIACCA AVVISO DI VENDITA

G.E. DOTT.SSA VERONICA MESSANA PROCEDURA ESECUTIVA N. 92/2017 R.G.ES.IMM. CUSTODE GIUDIZIARIO AVV. ACCURSIO PIRO

# ASTE GIUDIZIARIE

# GUDIZIARIII ESPERIMENTO AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

L'avv. **Accursio Piro** (C.F. PRICRS78M04I533U, email avv.accursiopiro@libero.it), Professionista Delegato al compimento delle operazioni di vendita, ai sensi dell'art.591 bis c.p.c., giusta ordinanza di nomina emessa dal Sig. Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Sciacca Dott.ssa Grazia Scaturro in data 09.04.2022, nel procedimento esecutivo n. 92/2017 R.E., al fine di procedere alla vendita dei beni immobili facenti parte del compendio pignorato, a norma dell'art.490 c.p.c.

#### **AVVISA CHE**

Il giorno <u>11 aprile 2025 alle ore 17,00</u>, avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la procedura di vendita senza incanto con **modalità telematica asincrona** tramite la piattaforma www.astetelematiche.it, del seguente bene immobile, meglio descritto in ogni sua parte nella consulenza estimativa in atti, a firma del Ing. Giuseppe Arcuri cui si fa espresso rinvio anche per ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 *ter* disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32.

# INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI IN VENDITA, SUDDIVISI IN LOTTI E DELLA RELATIVA "BASE DI OFFERTA".

#### LOTTO 1

Diritto di proprietà di immobile sito nel Comune di MENFI (AG) in Via IOTA II n.6 – Via Matteotti Cortile n.3 – individuato al NCEU al foglio n. 49 particella 5862-sub 5 e particella 5862-sub 6

**Disponibilità del bene**: L'immobile è allo stato occupato dal debitore.

Prezzo base: € 125.463.94 (euro centoventicinquemilaquattrocentosessantatre/93)

Offerta minima: € 94.098,00 (euro novantaquattromilanovantotto/00), pari al 75% del prezzo base.

Rilancio minimo di gara: € 1.000,00

#### LOTTO 2:

Diritto di proprietà di immobili siti nel Comune di MENFI (AG):

- 1. TERRENO di proprietà 1/1 del debitore in regime di separazione di beni, sito nel Comune di MENFI(AG) in Contrada Gurra Soprana individuato al NCT al foglio n.4 particella 66;
- 2. TERRENO di proprietà 1/1 del debitore in regime di separazione di beni, sito nel Comune di MENFI(AG) in Contrada Gurra Soprana individuato al NCT al foglio n.4 particella 67;
- 3. TERRENO di proprietà 1/1 del debitore in regime di separazione di beni, sito nel Comune di MENFI(AG) in Contrada Gurra Soprana individuato al NCT al foglio n.4 particella 68;
- 4. TERRENO di proprietà 1/1 del debitore in regime di separazione di beni, sito nel Comune di MENFI(AG) in Contrada Gurra Soprana individuato al NCT al foglio n.4 particella 69;
- 5. TERRENO di proprietà 1/1 del debitore in regime di separazione di beni, sito nel Comune di MENFI(AG) in Contrada Gurra Soprana individuato al NCT al foglio n.4 particella 70;
- 6. TERRENO di proprietà 1/1 del debitore in regime di separazione di beni, sito nel Comune di MENFI(AG) in Contrada Gurra Soprana individuato al NCT al foglio n.4 particella 82;
- 7. TERRENO di proprietà 1/1 del debitore in regime di separazione di beni, sito nel Comune di MENFI(AG) in Contrada Gurra Soprana individuato al NCT al foglio n.4 particella 88;
- 8. TERRENO di Pubplicazione dificiale industri de esglusivo di perpanatione di ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

MENFI(AG) in Contrada Gurra Soprana – individuato al NCT al foglio n.4 particella 95;

- 9. TERRENO di proprietà 1/1 del debitore in regime di separazione di beni, sito nel Comune di MENFI(AG) in Contrada Gurra Soprana individuato al NCT al foglio n.4 particella 96;
- 10. TERRENO di proprietà 1/1 del debitore in regime di separazione di beni, sito nel Comune di MENFI(AG) in Contrada Gurra Soprana individuato al NCT al foglio n.4 particella 97;
- 11. TERRENO di proprietà 1/1 del debitore in regime di separazione di beni, sito nel Comune di MENFI(AG) in Contrada Finocchio individuato al NCT al foglio n.31 particella 479;

Prezzo base: € 252.975,10 (euro duecentocinquantaduenovecentosettantacinque/10)

Offerta minima: € 189.731,32 (euro centottantanovesettecentotrentuno/32), pari al 75% del prezzo base.

Rilancio minimo di gara: € 1.000,00

#### **DETERMINA**

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

#### TERMIN<mark>I E MO</mark>DALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFE<mark>RT</mark>E

Gli interessati all'acquisto, ad eccezione del debitore, potranno presentare le offerte di acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, munito di procura speciale autenticata da notaio, ovvero a mezzo di procuratore legale nel caso di offerte per persona da nominare ex art. 579 c.p.c.

Le offerte di acquisto potranno essere presentate esclusivamente :

IN MODALITA' TELEMATICA (a norma degli artt. 12 e 13 D.M. 32/2015), mediante invio dell'offerta di acquisto all'indirizzo pec del Ministero della Giustizia: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando esclusivamente il modulo web precompilato, reperibile attraverso il portale delle vendite pubbliche (http://pvp.giustizia.it/pvp/) e attraverso il portale del gestore della vendita telematica (Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. con il sito internet www.astetelematiche.it) cliccando sul link presente nella scheda dettagliata dei singoli lotti posti in vendita. L'offerta si intende depositata solo nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di Pec del Ministero della Giustizia.

Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame, ossia <u>entro le ore 17.00 del 10 aprile 2025</u> Entro tale data dovrà essere stata generata la ricevuta di avvenuta consegna dell'offerta telematica. Si precisa che il bonifico relativo alla cauzione deve essere eseguito in modo che la stessa risulti accreditata sul conto corrente intestato alla procedura al momento dell'apertura delle buste.

#### DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

#### 1.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame, ossia **entro le ore 17.00 del 10 aprile 2025.** 

Ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica.

Le offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili.

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

## Art. 12 D.M. N.32/2015 : Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

- 1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:
- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c)l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d)il numero o altro data identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
  Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale è vietata ogni
  ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto:

- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- 1) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l)
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma IV o, in alternativa, quello di cui al comma V utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.
- 2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio della Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regale tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.
- 3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma I, lettere b), c), d), e), f) e g), nonchè i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma IV.
- 4.L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma IV del decreto del Presidente della Repubblica, 11febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi II e III.

Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica

La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5.L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma I, lettera n).

Si applica il comma IV terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6.I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma III. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'art. 26.

#### Art. 13 D.M. N.32/2015 : Modalità di trasmissione dell'offerta

1.L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma I, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'art 26.

3. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4.II responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma I, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un 'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero

# Art. 14 D.M. N.32/2015: Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

- 1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
- 2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma I, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

II software di cui all'articolo 12, comma III, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26.

Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma I, lettere a), n) ed o).

- 3.L 'offerta e il documento di cui al comma II sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma I.
- 4.L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati, è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it

#### 2. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta deve riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati se guenti con la precisazione che, quanto non previsto dal modello ministeriale, dovrà essere riportato in documen to separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

a)il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a sogge tto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni , dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà e ssere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

b)quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offe renti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle f orme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L 'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica cer tificata;

c)l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un qua rto al valore d'asta indicato nel presente avviso di vendita; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri acc essori che non potrà comunque essere superiore a novanta (90) giorni dalla data di aggiudicazione (termine sog getto a sospensione nel periodo feriale) (SALVA RATEIZZAZIONE SE AUTORIZZATA DAL GE); l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice si milare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partir e dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o ins eriti spazi, caratteri speciali o trattini);

d)l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

e)gli indirizzi previsti agli artt. 4 o 5 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescr itte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito.

#### 3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

All'offerta andrà allegato quanto segue, in forma di documento informatico o di copia informatica, pure per im magine, privi di elementi attivi:

- il bonifico attestante il versamento della cauzione (necessaria, a tutela dell'offerente, per permettere il t empestivo abbinamento con l'offerta decrittata);
- il documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente si a minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale e vietata ogni suo nome utilità attenti o appreziatione ausoppi de conince dell'offerente valina Gillatzia i pareziati o appreziati dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente si a minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome utilità dell'offerente si a minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome utilità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome utilità dell'offerente si a minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome utilità dell'offerente si alla contra contra

legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale;

- la procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della ca sella di posta elettronica certificata per la vendita telematica, oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con fir ma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
- la procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale;
- la visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offer ente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno a lla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato.
- La dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

#### 4. MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

Il versamento della cauzione si effettua esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a "Tribunale di Sciacca, Proc. Esecutiva n. 92/2017 RG Es." acceso presso la Banca Unicredit di Sciacca, IBAN:

# 

La cauzione, a pena di inefficacia dell'offerta dovrà essere accreditata almeno tre giorni prima (esclusi sabato, d omenica e festivi) del giorno di termine ultimo per la presentazione della domanda ed essere di importo pari al meno al 20 per cento del prezzo offerto.

#### 5. IRREVOCABILITA' DELL'OFFERTA:

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

#### 6.SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avv ocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non esecutati, il giorno all'ora sopra indicati; even tuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da pa rte di alcuno.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazi oni di vendita.

Gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al qual e sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio a ll'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS. Qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offe rta più alta, che avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo; durante il periodo della gara, ogni parteci pante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia.

Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automat icamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.

La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, pro rogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così l uogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore de lla vendita telematica.

In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e v i siano istanze di assegnazione.

All'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

7.TERMINI PER Hubblica 20 me Efficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni In caso dipublicitazione co improduzione in deposita comendate presente in the international description of the internation of the international description of the internation of the international description of th el periodo feriale ma non prorogabile, salvo casi eccezionali) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'ag giudicatario, solo se inferiore a 90 giorni.

#### 8.OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nom inare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fat to l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità. GIUDIZIARIE

### 9.ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal pr ovvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositand o la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i docu menti comprovanti gli eventualmente necessari poteri e autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a f avore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esc lusivamente a carico del creditore.

#### 10.DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della proc edura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta e comunque non oltre 90 giorni dalla data di vendita (sogge tto a sospensione nel periodo feriale), salvo autorizzazione del GE alla rateizzazione.

2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 190 5, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 sette mbre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termi ne per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudic atario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito; 3. Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di fi nanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare, se possibi le nella propria domanda di partecipazione, l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versame nto del saldo prezzo, le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante median te bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di pa rte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erog azione della somma di ...... da parte di ...... a fronte del contratto di mutuo a rogito ...... del ...... del ...... ...... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art . 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota".

In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mut uante senza aggravio di spese per la procedura

4.Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagam ento di un fondo spese pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, con un importo minimo di € 2.000,00, destinat o al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché al pagamento dei compe nsi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizi one e voltura del decreto di trasferimento. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente c omunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione.

II delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario del fondo spese.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
Le somme a qualumque i o i produzione da scopo commerciale prava in manerio i produzione del paramento del fondo spese.

Le somme a qualumque del paramento da parte dell'aggiudicatario del fondo spese.

Pubblicazione del fondo spese.

oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

#### **DISPOSIZIONI COMUNI**

Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve prestare cauzione a garanzia dell'offerta, secondo l e modalità sopra indicate.

L'offerta della cauzione versata sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.

L'offerta è inammissibile se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di delega, nonché se inferiore di ol tre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di vendita o se l'offerente non presta la cauzione con le modalità sta bilite nell'ordinanza di delega e/o in misura inferiore al decimo del prezzo da lui offerto.

L'offerta per un importo pari o superiore al prezzo base di ciascun lotto è senz'altro ammessa. L'offerta non inf eriore al 75% del prezzo base di ciascun lotto potrà essere ammessa, salvo che il sottoscritto delegato non riten ga che via seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art.588 c.p.c.

L'offerta, una volta presentata, è irrevocabile e, pertanto, di essa si tiene conto anche in caso di mancata present azione alla gara dell'offerente.

L'istanza di assegnazione può essere fatta dal creditore, sin da subito, per un importo non inferiore a quello pre visto nell'art. 506 c.p.c. e pari al prezzo base stabilito per la vendita in corso.

In caso di unica offerta valida:

- se l'offerta è pari o superiore al prezzo base d'asta indicato nell'avviso di vendita, l'offerta è accolta;
- se l'offerta è inferiore al prezzo base d'asta indicato nell'avviso di vendita, (nei limiti di ammissibilità dell'offerta), l'offerta è accolta, quando non siano state presentate istanze di assegnazione, ovvero quando non vi sia, s eria possibilità di conseguire un prezzo superiore, con una nuova vendita, a causa della presenza di un fatto nuo vo o un mutamento di una situazione sostanziale, tale da non rendere più attuale il prezzo base stabilito nell'ord inanza di cui all'art. 569 c.p.c. (quali mutamento del piano regolatore o estinzione dell'usufrutto durante l'espro priazione della nuda proprietà);
- l'offerta inferiore al prezzo base in una misura superiore al 25% dello stesso verrà dichiarata inammissibile; In caso di più offerte valide, si procede in primo luogo, alla gara ex art. 573 c.p.c. sulla base della offerta più alt a. In secondo luogo, qualora non si possa fare luogo alla gara per mancanza di adesioni, si farà luogo alla vendi ta a favore del migliore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia pres entato l'offerta per primo, con la precisazione che ai fini dell'individuazione della migliore offerta si tiene c onto nell'ordine dei seguenti elementi: dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e de i tempi del pagamento.

Se sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c. e, anche a seguito della gara tra gli o fferenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene staggito verrà assegnato al creditor e istante a norma dell'art. 588 c.p.c.

All'offerente che non risulti vincitore verrà immediatamente restituito il versamento effettuato come cauzione, tramite bonifico sul conto corrente utilizzato per il versamento della cauzione ed al netto degli eventuali oneri, se applicati dall'istituto di credito.

In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo entro il termine indicato in offerta Il termine per il versamento del saldo prezzo nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendit a è perentorio e non prorogabile e se dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale, si intenderà automatica mente prorogato al primo giorno successivo al periodo di sospensione.

In caso di inadempimento anche parziale dell'aggiudicatario, lo stesso sarà dichiarato decaduto, con conseguent e perdita della cauzione a titolo di multa, con l'ulteriore conseguenza che se il prezzo che si ricava nel successi vo incanto, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario ina dempiente è tenuto al pagamento della differenza.

L'aggiudicatario ha facoltà di versare il saldo prezzo usufruendo di un mutuo ipotecario con garanzia reale sullo stesso immobile oggetto della vendita. Un elenco delle banche disponibili è reperibile presso lo studio del Professionista Delegato, ovvero consultabili sul siduence dell'A.B.I. (www.ab.i.ic.to.aggi

All'aggilplicatione of liproduzione a scopo confinerciale salucionile de la publicazione of liproduzione a scopo confinerciale salucionile diusitzia PDG 21/07/2009 x art

508 e 585 c.p.c., ovvero subentrare nel finanziamento ipotecario, alle condizioni previste dalla legislazione sp eciale in materia.

#### **RENDE NOTO:**

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo, non a misura. Eventuali differenze di misura no n potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta all'obbligo di consegna della c.d. certificazione energetica e alle norme con cernenti la garanzia per vizi o la mancanza di qualità, nè potrà essere revocata per alcun motivo.

Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di q ualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessita di adegua mento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate da l debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non pot ranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella val utazione dei beni.

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ov e consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.4 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 g iorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri di compet enza della procedura e solo queste saranno cancellate a spese e cura della procedura;

se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la librazione dell'immobile sarà effettuata a cura del custode giu diziario a spese della procedura; qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino all'approvazione del progetto di distribuzione.

La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto.

Maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono e ssere fomite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse.

#### **AVVERTE:**

1.che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospen dere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecuti vo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offert e d'acquisito nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

2.che, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo c on il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c

.;

3.che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sui Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indi cati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'est inzione del processo.

### **INFORMA**

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal Cus tode e dal Delegato, nonché assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta dai medesimi soggetti no nché dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale.

Ai sensi dell'art. 560 c.p.c. la richiesta di visita del bene deve avvenire tramite il portale delle vendite pubblich e, in particolare nel dettaglio dell'inserzione, raggiungibile tramite la maschera di ricerca del sito https://pvp.gi ustizia.it, è presente il pulsante per la richiesta di prenotazione della visita che apre l'apposito modulo. La pubblicità sarà effettuata a norma dell'art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.: -pubblicazione dell'ordinanza e dell'avviso di vendita, unitamente alla perizia sul portale delle vendite pubbliche del Ministra del Mi

-pubblicazione dell'ordinanza, dell'avviso di vendita, unitamente alla perizia sul sito internet www.astegiudiziarie.it e sui siti collegati al servizio "Rete Aste Real Estate";

Per tutto quanto non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Sciacca li 14 gennaio 2025



II Professionista Delegato Avv. Accursio Piro (Firmato digitalmente)























